

LA PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA

(La modifica normativa inserita del Decreto "Sostegni-bis")

La Camera dei Deputati ha **approvato la legge di conversione** del Decreto-legge "Sostegni-bis" nella quale è inserita la proroga dei versamenti per i soggetti ai quali si applicano gli ISA.

Sul tema, si ricorda che è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) 28 giugno 2021 che **ha prorogato dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021 (senza maggiorazione)** i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il citato D.P.C.M., **inspiegabilmente**, non ha previsto, come di consueto, la possibilità di effettuare i versamenti, compresi fra il 21 luglio ed il 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,4%.

L'emendamento prevede che:

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, **i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi**, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto **che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.**"

L'attuale disciplina prevede che **non è possibile, alla scadenza del 15 settembre 2021, posticipare i versamenti di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.**

La proroga interessa anche coloro che:

- applicano il **regime forfetario**;
- applicano il **regime fiscale di vantaggio**;
- ricadono nelle altre *cause di esclusione* dagli ISA;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- **partecipano a società, associazioni e imprese familiari.**

Nel caso si opti per versamenti rateizzati:

a) per i **soggetti titolari di partita IVA**:

- entro il *15 settembre 2021* - **prima rata, senza interessi**;
- entro il *16 settembre 2021* - **seconda rata, con interessi**;
- entro il *18 ottobre 2021* - **terza rata, con interessi**;
- entro il *16 novembre 2021* - **quarta rata, con interessi.**

b) per i **soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese familiari**:

- entro il *15 settembre 2021* - **prima rata, senza interessi**;
- entro il *30 settembre 2021* - **seconda rata, con interessi**;
- entro il *2 novembre 2021* - **terza rata, con interessi**;
- entro il *30 novembre 2021* - **quarta rata, con interessi.**

Restava ferma la possibilità di versare, prima del 15 settembre 2021, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione.

In tale ipotesi, entro il 15 settembre, per coloro che beneficiano della proroga dei versamenti al 20 luglio 2021 - disposta dal D.P.C.M. 28 giugno 2021 - vanno versate le prime due rate, senza interessi.

